

Allegato delib.
n. 22 del 29.3.07



Comune di Todi

Provincia di Perugia

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29.3.07

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dot. Fabrizio Maria Alvi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Vichi Francesca)

Art. 1
Principi generali

1. Il **Comune di Todi**, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed alla luce dei principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con gli obiettivi di:

- semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
- ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- eliminare o quantomeno prevenire l'instaurazione del complesso, difficoltoso e costoso iter del contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

Art. 2
Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "di diritto", nonché tutti gli atti relativi all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 **Competenza**

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.
2. Il funzionario responsabile, tenuto conto di quanto emerso in sede di contraddittorio con il contribuente, deve verificare la fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché valutare attentamente il rapporto costi-benefici derivante dal procedimento, con particolare riferimento, nel caso di un eventuale contenzioso, al rischio di soccombenza ed ai conseguenti oneri a carico del Comune.

Art. 4 **Procedimento di iniziativa dell'ufficio**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente che, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o, quando è possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, con l'indicazione:
 - del tributo ed dei periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
 - degli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - del giorno, ora e luogo della comparizione per le definizioni dell'accertamento con adesione;
 - del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.
3. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell' art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. Al fine di garantire a tutti i contribuenti la possibilità di avvalersi dell'istituto è fatta espressa comunicazione in calce all'avviso di accertamento di tale facoltà, delle modalità di esercizio e dei benefici ad essa connessi, nei casi in cui il procedimento non sia stato attivato preventivamente dall'ufficio.
4. La presentazione dell'istanza anche di un solo coobbligato produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli da parte dell'Ufficio qualora ne ricorrano i presupposti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o a mezzo fax, formula l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 6
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché il maggior tributo dovuto, gli interessi e le sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.

Art. 7

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione di idonea garanzia per l'intera durata della rateazione aumentata di tre mesi oltre la scadenza dell'ultima rata nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 5.164,57.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione nei ruoli di riscossione degli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale nei limiti e con le condizioni previste dal vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicheranno gli interessi di rateazione nella misura stabilita dal vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.164,57, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 8

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:

- la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;
- l'obbligo per il contribuente a pagare tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;
- la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 9 con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'art. 2, secondo comma.

Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo definito.

2. La definizione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuale errata determinazione del tributo originata da errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.

3. Rimane peraltro salva la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:

- quando la definizione riguardi accertamenti parziali;
- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Art. 9

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento (omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione o presentazione della denuncia o dichiarazione infedele) si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge o dalla vigente disciplina regolamentare stabilita da questo Comune.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto anche nel caso in cui il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo però a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 10

Autotutela

1. Nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell'accertamento con adesione del contribuente emerga, in tutto od in parte, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile del tributo ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 13 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie di questo Comune.

Art. 11
Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 12
Vigenza

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2007.

2. Dalla suddetta data cessano di efficacia le norme del regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 28 febbraio 2001.

Art. 13
Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa diretti anche alle emittenti locali;

- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Roma, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale in conformità a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 241/E in data 29 dicembre 2000 e n. 3/DPF del 16 aprile 2003.
